



COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Ufficio del Sindaco

Prot. n. 1055 /2022

ORDINANZA N. 4 DEL 17.01.2022

ORDINANZA DEL SINDACO PER LA LOTTA OBBLIGATORIA ALLA INFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL PINO E DELLA QUERCIA E DA EUPROTTIDE

IL SINDACO

CONSTATATA la notevole presenza di infestazioni di processionaria del pino (*Thamatocampa pityocampa*), "processionaria della quercia" (*Thaumetopoea processionea*) e l'Euprottide (*Euproctis chrysoorrhoea*, Linnaeus), e che le stesse si sviluppano a spese delle conifere e resinose in genere e delle querce;

CONSIDERATO che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell'ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente sensibili o nei confronti di animali domestici;

VISTO l'art. 4 del D.M. 30 ottobre 2007, che demanda al Sindaco, quale "Autorità sanitaria competente" la facoltà di disporre interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, in particolare negli ambiti urbani, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale";

CONSIDERATO che trascurando tali infestazioni si favorisce la diffusione di questo lepidottero sull'intero territorio comunale;

RILEVATO che tale insetto arreca, altresì, gravi danni al patrimonio arboreo colpendo numerose specie di conifere (soprattutto del genere *Pinus* e *Cedrus*) sia in ambito rurale che urbano;

RITENUTO necessario intervenire direttamente con apposito provvedimento, per contenere tale diffusione a tutela del patrimonio arboreo, pubblico e privato;

VISTO l'art. 50, comma 5° a l'art. 54, comma 2° del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.M. 17 Aprile 1998;

ORDINA

1. A tutti i proprietari di conifere con presenza di nidi di processionaria di provvedere immediatamente, **a propria cura e spese**, alla rimozione dei nidi e alla relativa distruzione con il fuoco (i nidi si presentano normalmente in forma di grosse masse sericee); in caso di attacchi estesi effettuare trattamenti localizzati ad alta pressione in grado di penetrare nei nidi con *Bacillus thuringiensis* varietà *Kurstaki* (tale prodotto è biologico ed assolutamente innocuo per l'uomo e per gli animali utili e specificatamente attivo solo sulle larve dei lepidotteri, famiglia alla quale appartiene la processionaria), piretroidi, o altri prodotti di sintesi nel rispetto delle modalità d'uso e con le precauzioni riportate nell'etichetta del prodotto.
2. E' vietato il deposito delle ramaglie con nidi di processionarie nei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
3. **Viene fatto obbligo ai cittadini, di segnalare la presenza dei nidi contattando l'Ufficio Ambiente del Comune (tel. 0761-597941 - e-mail: agricoltura@comune.rignanoflaminio.rm.it), in modo da poter controllare la diffusione.**

La presente ordinanza è da ritenersi valida a partire dall'anno in corso e fino all'emissione di eventuale analogha ordinanza sostitutiva o modificativa.

ORDINA

Altresì,

di evitare la lotta chimica con ricorso ad insetticidi chimici. Tali interventi dovranno essere limitati solo alle situazioni di emergenza in cui, per motivi igienici, è necessario ottenere un rapido effetto abbattente sulle larve che

Sede: Piazza IV Novembre, 1 - 00068 -

Tel. 0761-597901 Fax 0761-597952

sindaco@comune.rignanoflaminio.rm.it - sindaco@pec.comune.rignanoflaminio.rm.it

P.I. 02130281005 - C.F. 80163710587



COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Ufficio del Sindaco

infestano cortili, pareti esterne e manufatti. Tutte le operazioni di disinfestazione verranno coordinate dall'Ufficio Tecnico Comunale e dovranno essere individuate le ditte dotate di idonea attrezzatura per i trattamenti.

A V V E R T E

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 e art. 650 del codice penale ai trasgressori della presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative da euro 250,00 a euro 1.500,00 ai sensi dell'art. 54 del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 214, o il pagamento in misura ridotta, così come disposto dal comma I dell'art. 16 della Legge n. 689/1981.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa all'Ufficio di Polizia Municipale, alla Stazione territoriale dei Carabinieri Forestali dello Stato e al Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. di competenza.

A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. del Lazio avverso la presente ordinanza per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

I Vigili Urbani, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza ed all'applicazione delle previste sanzioni nei confronti dei trasgressori.

Dalla Residenza Municipale, 17.01.2022

IL SINDACO

dott. Vincenzo Marcorelli